

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1959

(22<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norma interpretativa dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari » (638) (D'iniziativa dei senatori Tartufoi ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 180, 188
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	180, 184, 186
MANNIBONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	185, 186
MERLIN . . . . .	187
MILILLO . . . . .	182, 183, 187
MILITERNI . . . . .	183
PAJETTA . . . . .	184
SERENI . . . . .	181

« Aumento del limite di acidità degli olii di oliva di pressione della campagna di produzione 1958-59, ammissibili a conferimento all'ammasso volontario » (671) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	179, 180
FERRARI, <i>relatore</i> . . . . .	180
MANNIBONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	180

*La seduta è aperta alle ore 10,15.*

*Sono presenti i senatori: Bolettieri, Carelli, Desana, Fabbri, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Picardi, Sereni e Zaccari.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bosi è sostituito dal senatore Gaiani.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.*

**BOLETTIERI**, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite di acidità degli olii di oliva di pressione della campagna di produzione 1958-59, ammissibili a conferimento all'ammasso volontario » (671)** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento del limite di acidità degli olii di oliva di pressione della campagna di produzione 1958-59, ammissibili a conferimento all'ammasso volontario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

È elevato a 12 gradi il limite massimo di acidità degli olii di oliva di pressione ammessi a conferimento ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 1958, n. 1119.

FERRARI, *relatore*. Con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, — recante disposizioni per il contributo finanziario da parte dello Stato nelle spese di gestione relative all'ammasso volontario degli olii di oliva — venne stabilito in 10 gradi il limite massimo di acidità degli olii ammassabili. Alcuni enti — avendo ammassato, in previsione della suddetta legge, notevoli quantità di olio, senza peraltro poterne stabilire l'acidità massima — si trovarono, ad un certo momento, ad avere in deposito quantità d'olio superiori a quelle previste dalla legge.

In considerazione di ciò, nonchè del fatto che attacchi di mosca olearia avevano provocato una maggiore acidità su parte del prodotto, il Ministro dell'agricoltura — di concerto col Ministro *ad interim* del tesoro — ha ritenuto opportuno presentare il presente disegno di legge, tendente appunto a sanare la situazione mediante l'elevazione del limite massimo di acidità.

Dichiarandomi pertanto favorevole al provvedimento, esorto gli onorevoli colleghi a volerlo approvare.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si associa all'invito del relatore, ricordando inoltre agli onorevoli senatori che il disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri:**  
**« Norma interpretativa dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari »**  
**(638)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Norma interpretativa dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º aprile 1947, n. 273, è modificata come appresso:

« se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile — tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria — dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riesamina, su ricorso di chi vi ha interesse, i certificati rilasciati dagli Ispettorati compartimentali, a termini della presente lettera b), e decide con suo decreto ».

CARELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la questione della proroga dei contratti agrari risale al 1935, per giungere poi al 1947. L'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, dice infatti alla lettera b) che la proroga dei contratti non è ammessa

« se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile, ai fini della produzione agraria, dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura ».

Quello che voglio subito sottolineare è che qui si considera soltanto la produzione senza tener conto dei diritti del coltivatore. Infatti, la dizione: « ... il cui piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile ai fini della produzione agraria ... » esclude ogni esame comparativo fra necessità della produzione e opportunità di negare la proroga del contratto. Tale considerazione non può non essere fatta: evidentemente, secondo il principio enunciato, bisognerebbe dimostrare, ai fini della giusta negazione della proroga, che la differenza, non di reddito, ma di produzione, sia tale da giustificare l'applicazione della norma eccezionale.

L'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, nominato nell'articolo, normalmente si è attenuto al concetto tecnico di produzione, senza tener conto del fattore sociale. Però in un quadro generale, noi dobbiamo sì tener conto del valore economico ma anche del momento sociale in cui viviamo. Ora, l'Ispettorato, non essendo chiamato a questa valutazione complessiva, ha espresso solo il parere, molto semplice, che, ad esempio, l'appezzamento A o il podere B, di fronte al problema della maggiore produzione, sia suscettibile di miglioramenti e che, pertanto, il coltivatore debba essere estromesso dal fondo. È accaduto di conseguenza che molti Ispettorati compartimentali, attenendosi a questo concetto, abbiano determinato seri turbamenti in alcune zone suscitando numerose proteste.

Si è affermato da più parti che non soltanto l'Ispettorato compartimentale dev'essere l'organo invitato ad esprimere un giudizio, essendo un ente periferico, dipendente da un organo centrale più qualificato, quale il Ministero dell'agricoltura. C'è, infatti, una sentenza del Consiglio di Stato in questo senso, sentenza che stabilisce, appunto, l'opportunità che il parere possa essere giudicato, per via gerarchica, anche dall'organo centrale.

Ma si poteva obiettare che l'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, parla solo di Ispettorato compartimentale, mentre avrebbe dovuto dire che il Ministero dell'agricoltura, utilizzando gli organi periferici, poteva avocare a sé questo potere ed esprimere il parere, emettendo direttamente il decreto.

Concludendo, poichè manca questa precisazione, al fine di evitare turbamenti seri e di eliminare il sospetto di favoritismo da parte di ispettori che possono vedere solo con una visione tecnica i casi specifici senza considerare, come s'è detto, il loro aspetto sociale, si è ritenuto necessario stabilire il diritto di adire anche l'organo centrale proponendo, col presente provvedimento, la modifica della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, per autorizzare, nell'eventualità di un ricorso delle parti interessate, l'emissione di un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, riesaminati i certificati rilasciati dagli Ispettorati compartimentali.

Il disegno di legge presentato dai senatori Tartufo, Merlin e Sibille, cerca dunque di rimediare all'inconveniente lamentato, allargando la cerchia della sorveglianza e delle indagini e, naturalmente, permettendo al Ministro di inserirsi in una eventuale contestazione. Con la presente proposta di legge si viene ad ampliare, in un certo senso, il complesso di coloro che hanno la responsabilità della realizzazione dell'opera e della modificazione di una data situazione.

Queste sono le ragioni per le quali, onorevoli colleghi, io sono propenso ad accettare la modifica della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, nel senso proposto dagli onorevoli Tartufo, Merlin e Sibille.

S E R E N I . Premettendo che siamo favorevoli al disegno di legge ed allo spirito cui è ispirato, desidero però far notare che l'articolo unico appare un po' incoerente con lo scopo che dichiaratamente ci si prefigge. La sua formulazione modifica infatti assai leggermente quella del decreto legislativo vigente, e la parola « utile » — mi riferisco all'inciso « e il cui piano sia già stato dichia-

rato attuabile ed utile, tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria » — resta ancora da interpretare. Non è facile, quindi, individuare quel contenuto sociale che è nelle intenzioni dei proponenti e del relatore.

Ritengo, di conseguenza, che sarebbe più opportuna un'affermazione esplicita, pressappoco in questi termini: « ... e il cui piano assicuri un aumento dell'occupazione ... »; altrimenti l'equivoco — da cui ha preso lo spunto il provvedimento, e che si è finora verificato largamente — permanerebbe anche in sede interpretativa.

Non è certo necessario che io vi dica come il fenomeno non sia di importanza limitata, tanto quantitativamente che geograficamente. È caratteristico, ad esempio, ciò che si è verificato in regioni come la Sicilia, dove è già stato motivo molto frequente di limitazione di fatto delle proroghe legali dei contratti il pretesto di trasformazioni, in seguito mai effettuate. A questa situazione fa riscontro quella di alcune zone rivierasche del Po, dove l'occasione di tali limitazioni viene offerta da trasformazioni che — pur potendosi considerare utili dal punto di vista economico, come quella a pioppeto — hanno prodotto crisi estremamente gravi nel settore della mano d'opera, dimostrandosi, quindi, dal punto di vista dell'interesse generale, quanto mai discutibili.

Ora l'espressione « utile » può prestarsi all'equivoco, non essendo affatto specificato se ci si riferisce a un utile economico oppure ad un utile sociale. Ripeto quindi che riterrei estremamente opportuna una formulazione più esplicita.

L'altra osservazione, frutto di un'esperienza abbastanza vasta, è la seguente: sono ben note le difficoltà cui va incontro il piccolo coltivatore — posto di fronte a problemi di questo genere — per adire le vie giuridiche e amministrative. Intervengono tutti i cosiddetti rispetti umani, per cui il contadino viene spesso — anche con la lusinga dell'utile immediato di una buonuscita — messo nella impossibilità di ricorrere ai mezzi previsti dalla legge.

Ritengo quindi che, se effettivamente vogliamo affrontare a fondo questo problema,

il quale in alcune zone assume un rilievo veramente notevole, dobbiamo aggiungere al provvedimento qualcosa che — semplificando la procedura — preveda l'intervento obbligatorio dell'organizzazione sindacale nei casi di eventuale limitazione delle proroghe.

Qui non si tratta, infatti, di fenomeni di massa: si tratta di singoli casi, in cui il singolo coltivatore si trova in situazioni di evidente inferiorità rispetto all'altra parte contraente; e in tali casi — ripeto — la possibilità di adire le vie legalmente aperte resta per l'interessato più teorica che pratica.

Io non intendo certo sostenere che la questione dovrebbe venire sottoposta all'approvazione dell'organizzazione sindacale, il che sarebbe per altro contrario alle norme giuridiche; credo però che un intervento, del genere da me prospettato, nelle trattative servirebbe ad eliminare le condizioni di inferiorità cui accennavo.

Ritenendo queste mie proposte consone allo spirito del provvedimento, credo che si potrà facilmente concordare una soluzione.

MILILLO. Due sono, a mio avviso, i problemi sollevati dal disegno di legge: uno concerne il merito della disposizione da modificare, l'altro riguarda la garanzia derivante dal ricorso gerarchico all'autorità superiore, cioè al Ministero dell'agricoltura.

Dobbiamo subito dire che si tratta qui tanto di interpretazione quanto di perfezionamento della norma in questione; e se è esatto — come giustamente rilevava il collega Carelli — che il difetto di questa consiste nel non avere tenuto sufficientemente presente l'aspetto sociale, oltre a quello produttivo, una maggiore chiarificazione si rende necessaria. L'inciso di cui si è parlato, inserito nel provvedimento, non sposta la questione dal piano produttivo a quello sociale, bensì la lascia nell'ambito della produzione.

È stato infatti affermato che, mentre finora la norma si era riferita unicamente all'utilità del proprietario che doveva effettuare la trasformazione, oggi si ritiene giusto tener conto dell'interesse generale della produzione. Ma questo non è ancora l'aspetto sociale; l'aspetto sociale è quello cui si riferiva il senatore Carelli: considerare, cioè,

quali sono le esigenze sociali delle singole zone, tenendo presente la necessità di assorbire mano d'opera in modo idoneo alle relative popolazioni agricole; problemi che tutti conosciamo e di cui abbiamo avuto spesso occasione di occuparci; recentemente abbiamo affrontato la questione dell'imponibile di mano d'opera.

Perciò anch'io concordo sulla necessità di trovare una formulazione migliore dell'articolo unico; formulazione che, accanto alle considerazioni di carattere economico da inquadrare nell'interesse generale, aggiunga appunto anche considerazioni di carattere sociale. E sono anche io dell'idea che non dovrebbe essere difficile raggiungere con i proponenti un'intesa in questo senso; bisognerà però ascoltare anche i colleghi Tartuoli e Sibille, non essendo opportuno decidere in loro assenza.

Passando alla questione del ricorso gerarchico, ritengo che si dovrà fissare un termine; aggiungo però che dovremo contemplare anche una disposizione transitoria, essendovi in corso delle questioni, per rimettere in termine chi avesse interesse a presentare un ricorso. In alcune controversie in atto la certificazione è già stata prodotta: è giusto quindi che, prima di arrivare alla decisione del magistrato, anche per queste situazioni pendenti si dia la possibilità all'interessato di produrre ricorso.

In considerazione di tutto quanto è stato espresso finora, propongo che la discussione sia rinviata ad un'altra seduta, alla quale interverranno i proponenti, in modo — come dicevo dianzi — da poter ascoltare anche le loro opinioni.

**MILITERNI.** Anche io sono d'accordo sulla necessità di sentire il parere dei proponenti del disegno di legge.

Il collega Sereni ha richiamato l'attenzione su di un argomento di notevole importanza, però vorrei rilevare come il ... formalizzare troppo le leggi nella dizione letterale, significhi, il più delle volte, cristallizzarle.

Per quanto concerne il termine « utilità », è chiaro che, in un clima di ampia socialità, come è quello che è stato creato in Italia dalla Democrazia cristiana, esso sarà interpre-

tato in maniera estensiva, senza bisogno di eccessive formulazioni letterarie che potrebbero risultare a danno dello stesso disegno di legge.

Tanto per fare un esempio: in questo momento operano nel Paese importanti strumenti legislativi per la difesa del suolo italiano. Ora, il giorno in cui proibissimo il rimboschimento di una zona montana, ad esempio, della Calabria, che è uno sfasciame idrogeologico, solo perchè invece che di venti contadini si richiede l'impiego di due, noi verremmo ugualmente a tradire l'utilità sociale. Come si possono attuare le bonifiche integrali, cioè le bonifiche anche della pianura, se non si modifica a monte e, qualche volta, anche con sacrificio immediato, apparente e soggettivo, della occupazione localizzata in quel punto?

A me sembra che dell'occupazione bisogna avere una visione globale, complessiva, non settoriale: è il punto di partenza che si deve ricordare!

Se siamo d'accordo sul fatto che sull'agricoltura italiana grava una percentuale di lavoro superiore alla naturale possibilità di assorbimento dell'agricoltura stessa, se è vero, come è vero, che il sessantacinque, settanta per cento dei lavoratori vive in campagna perchè è costretto a vivere in campagna, perchè vedere in questa maniera parziale il concetto dell'utilità ed anche dell'occupazione?

Abbiamo, dunque, fiducia nella interpretazione di questa norma, espressione indubbia della socialità che anima tutta la legge e tutta la mentalità politica italiana. Non andiamo ad incatenarla con formulazioni che, al momento dell'applicazione, potrebbero proprio risultare a danno dell'occupazione, vista come fenomeno globale e non settoriale!

**MILILLO.** Desidero aggiungere che, quando io parlo dell'aspetto sociale, non è che non tenga conto di questa esigenza: è chiaro, infatti, che l'agricoltura si deve ammodernare anche quando questo possa apportare sacrificio momentaneo per l'occupazione. Però, quando si parla di piano di trasformazione e si chiede il parere dell'organo tecnico, dell'Ispettorato, su questa trasformazione nulla vieta che si dica che l'Ispettorato deve

tener conto, nella scelta della trasformazione, anche delle esigenze della mano d'opera.

Si tratterebbe, in effetti, di aggiungere solo un inciso: « ... tenuto conto delle esigenze dell'occupazione della mano d'opera ... ». Ci sono, infatti, trasformazioni che richiedono maggiore o minore assorbimento di mano d'opera e sarebbe bene che ci fosse la possibilità di scegliere quella che consente di mettere sulla strada meno operai che sia possibile.

**P A J E T T A**. Sono anzitutto del parere che bisognerebbe inserire nell'articolo un termine per il ricorso al Ministero, sotto pena di decadenza; in secondo luogo, ritengo opportuno che si fissi un termine per l'esecuzione della trasformazione, perchè non accada quello cui ha accennato il collega Sereni; in terzo luogo, insieme al termine, si stabiliscano le relative sanzioni in caso di mancata esecuzione.

**C A R E L L I**, *relatore*. Ma è già stabilito che l'Ispettorato fissi un termine per la esecuzione della trasformazione!

**P A J E T T A**. D'accordo, ma non sono previste sanzioni. Quanto all'inciso di cui si è parlato, io penso che bisognerebbe dire « utile per l'aumento della produzione o per una maggiore occupazione della mano d'opera »: lasceremmo, così, all'Ispettorato la facoltà di vedere se sussista l'una o l'altra utilità.

**C A R E L L I**, *relatore*. Si dovrebbe senz'altro tener conto di ciò che ha detto il senatore Militerni. Io ricordo che nel 1911 l'Italia aveva il bilancio in pareggio ma che nel nostro Paese la miseria era massima. mai forse come nel 1911 abbiamo avuto in Italia tanta miseria. Ora, noi possiamo senza dubbio operare meravigliosi miglioramenti sul nostro territorio; ad esempio, come dicevano gli onorevoli colleghi Sereni e Milillo, si potrebbe anche sostituire una coltura con un pioppeto. D'accordo con l'Ente nazionale io opero tale trasformazione: abbandonano completamente il terreno, tanto so che il pioppo nasce e cresce senza bisogno di troppe cure; vado a caccia; mi diverto; alla fine

del dodicesimo anno, poi, vendo i pioppi facendo un affarone. Ed è chiaro che se l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura dovesse esprimere in proposito il proprio pensiero e il proprio parere, non potrebbe non affermare che, dal punto di vista produttivo, tale trasformazione del terreno è da ritenersi veramente utile, in quanto, nel modificare la economia della zona, attua un aumento della produzione, nonché della circolazione del denaro. Peraltro, così facendo, si viene innegabilmente a concentrare la ricchezza e a deprimere altresì il lavoro della mano d'opera.

Nel nostro Paese, particolarmente nel momento attuale — e io credo che anche i liberali siano d'accordo con me, tenuto conto del fatto che oggi i liberali sono su di un piano progressista — è mia opinione che occorra adoperarsi per mantenere l'armonia fra capitale e lavoro, tra collocamento di mano d'opera e miglioramento delle zone dal punto di vista tecnico-produttivo. Ossia, il concetto sociale non può essere assolutamente dimenticato e quando io, Stato, autorizzo un provvedimento, sono tenuto a valutarne non soltanto l'opportunità economica ma altresì quella sociale. Ritengo che tale concetto sia condiviso dagli onorevoli colleghi; e a questo proposito sono del parere che l'articolo unico al nostro esame contenga il necessario riferimento al concetto sociale, perchè è evidente che quando si afferma: « il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile », con la parola « utile » si presuppone non soltanto il momento economico ma anche quello sociale dell'operazione che si intende autorizzare. Peraltro molti tecnici non sono dei sociologi: appunto perchè tecnici, vedono ogni opera con l'occhio dell'artista; e come questi, di fronte a un quadro di autore valente, si esalta ma non vede altro al di fuori di tale quadro, nè a destra nè a sinistra, nè avanti, nè indietro, così i tecnici non giudicano un provvedimento nei suoi riflessi, ma in sè e per sè, perchè tale è la loro funzione appunto di tecnici. Del resto noi non possiamo pretendere di più, non possiamo chiedere che un tecnico, un artista si trasformi in un sociologo. Ecco allora la necessità che sia la legge a fare in modo che sia concesso di allargare la indagine del tecnico.

Ciò premesso, ritengo di sottolineare che a me non sembra sussistere il pericolo cui ha fatto cenno il collega Militerni: se, ad esempio, noi dovessimo domani provvedere alla sistemazione di una zona in cui, poniamo, dieci pastori esercitano il pascolo, è evidente che nulla vieta il collocamento di tali pastori in un'altra zona — ne abbiamo tante in Italia! — e quindi la continuità del lavoro appare assicurata, parallelamente ad un miglioramento tecnico-produttivo. Ed è anzi tale processo che pone l'accento sul valore sociale del provvedimento di trasformazione fondiaria: l'opera non si conclude con il miglioramento della zona, ma si allarga con la sistemazione del lavoro in funzione sociale. Forse non sarebbe inopportuno chiarire meglio il concetto sociale; si potrebbe per esempio inserire nell'articolo unico una frase così concepita: « tenuto conto dell'interesse sociale ed economico della produzione agraria, nonché delle esigenze del lavoro e della occupazione ».

Per quanto si riferisce al termine entro cui compiere le opere di trasformazione e le eventuali sanzioni, a me pare che il concetto sia compiutamente espresso nella frase: « il quale — riferito all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura — fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione »; è infatti evidente che quando si fissa un termine, si stabiliscono altresì le sanzioni da applicare qualora tale termine non venga rispettato.

Pertanto, mentre sono favorevole alla modifica della parte che riguarda le modalità di applicazione di un provvedimento di attuazione, nel senso di inserirvi un esplicito invito alla estensione della indagine puramente tecnica fino a raggiungere un alto grado di socialità, mi pare inutile fare accenno alle sanzioni da applicarsi in caso di mancato rispetto del termine di esecuzione delle opere: si può anche farne cenno, ma a me pare nè logico nè indispensabile.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Tartufoi, Meriin e Sibille si sta ingrossando *in itinere*. Quando il senatore Tartufoi venne al Mini-

stero a discutere il progetto prima di presentarlo al Senato, gli si disse che non lo ritenevamo necessario, in quanto, se si trattava di stabilire soltanto la possibilità del ricorso al Ministero contro eventuali provvedimenti negativi dell'Ispettorato, non vi era bisogno di consacrarlo in una legge, perchè dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il Ministero stesso aveva deciso di accettare gli eventuali ricorsi. Quando poi il senatore Tartufoi manifestò il proposito di insistere nella presentazione di un disegno di legge che, secondo lui, si rendeva necessario allo scopo di consacrare definitivamente il diritto-dovere in ordine al ricorso, il Ministero rispose che si era d'accordo e che non sarebbero state sollevate eccezioni o fatte opposizioni al progetto. Pertanto, per quel che riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo unico in esame, il Ministero non ha alcunchè da eccepire: accetta cioè il concetto che il parere degli Ispettorati agrari sia regolarmente soggetto a ricorso in via gerarchica al Ministero competente. A tale proposito, ritengo che non sia nemmeno necessario fissare un termine, in quanto si fa sempre riferimento, in questi casi, alle disposizioni generali.

La questione diviene più delicata in relazione ai rilievi che sono stati mossi a proposito della prima parte dell'articolo unico in discussione, soprattutto in relazione alla sistematica del processo di autorizzazione delle opere di trasformazione che dovrebbero costituire l'eccezione alla proroga dei contratti agrari. Io esprimo il parere che — secondo quanto ha detto il senatore Militerni — non sia opportuno e tanto meno necessario aggiungere specificazioni al concetto di utilità del progetto di trasformazione. Ciò perchè altrimenti corriamo il rischio di andare incontro a vari inconvenienti: anzitutto mettiamo l'ispettore agrario — che è un tecnico — nella condizione di erigersi a giudice e di pronunciarsi anche sull'aspetto sociale che quel determinato progetto può presentare; e in secondo luogo mi pare che lo mettiamo nella condizione di nutrire delle perplessità in ordine alla reale utilità produttiva del progetto di trasformazione che si vuole eseguire. Perchè mi permetto di ricordare agli onorevoli Sereni, Milillo e agli altri che

sono intervenuti nel dibattito, che oggi, purtroppo, in tema di riconversione colturale non ci si può sempre preoccupare dell'aspetto sociale della mano d'opera; oggi, con lo sviluppo sempre crescente della meccanizzazione, se si vuole effettivamente arrivare ad aumentare la produzione e a diminuire i costi, non si può evidentemente rinunciare all'uso delle macchine. Ed allora, fatalmente, l'uso della macchina può portare — come ha già portato in altri settori dell'industria — a vari conflitti con la mano d'opera, per l'inevitabile riduzione del collocamento.

CARELLI, *relatore*. Ma non si può rinunciare all'uomo: la macchina non è altro che uno strumento ...

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei considerare dei casi specifici. Il senatore Militerni ha citato — secondo me opportunamente — il caso delle opere di trasformazione che si eseguono per il consolidamento dei terreni, ed ha portato l'ipotesi, possibilissima e verosimile, che per eseguire tali opere di trasformazione — e, peggio ancora, dopo eseguite — la possibilità di occupare la mano d'opera si riduca. Ma io vorrei citare altri casi. Se — come sta succedendo oggi, dato l'indirizzo del Ministero — si volesse impiantare un'azienda zootecnica in cui si tenda ad assicurare una maggiore quantità di foraggi e di foraggiare al bestiame che si alleva, si potrebbe arrivare alla conseguenza che i campi destinati a prati permanenti, irrigui o asciutti, portino a una diminuzione della mano d'opera nella gestione, a trasformazione avvenuta, e che per effetto della trasformazione stessa si renda più utile usare le macchine per il livellamento del terreno, per eseguire dei terrazzamenti e per tutte le altre opere che possono essere necessarie.

Ciò premesso, mi pare che quando noi diciamo « utile », senza specificare niente di più nè ai fini sociali nè a quelli della produzione, usiamo un concetto talmente elastico che mette l'Ispettorato agrario e, in ipotesi, anche il Ministero, nella condizione di esprimere un giudizio conforme ai principi economici e anche sociali. Perchè, ripeto,

inserire il principio al quale hanno accennato alcuni onorevoli senatori, cioè aggiungere all'interesse della produzione agraria quello dell'occupazione della mano d'opera, mi pare che porti a delle limitazioni concettuali all'aggettivo « utile », e possa altresì creare intralci e dissidi in sede tecnica di applicazione della legge, per i pareri che gli Ispettorati e il Ministero sono chiamati ad esprimere. Sono pertanto dell'opinione che sia opportuno lasciare soltanto le parole: « il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile », eliminando il successivo inciso e tornando quindi sostanzialmente al concetto della legge del 1947.

Per tutte le considerazioni di massima che ho fatte, sono favorevole al disegno di legge, ma non vedo di buon occhio nè ritengo opportuno che si introducano modifiche allo scopo di specificare meglio — secondo le intenzioni di coloro i quali hanno avanzato tale proposta — il concetto di utilità di cui è già sufficientemente cenno nell'articolo unico.

Infine, per completare, vorrei aggiungere che alla luce dell'esame molto ampio che è stato fatto sulla portata del disegno di legge in esame, non si può più parlare nel titolo di norme interpretative, ma di modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273.

CARELLI, *relatore*. In linea generale, quello che ha detto il Sottosegretario può sembrare esatto, ma, nella realtà, non si verifica. Infatti, quando noi aggiungiamo le parole « ai fini dell'occupazione », questa particolarità significa, anche, che il coltivatore, nel lasciare la zona di sua pertinenza, ha un diritto economico, finanziario, che deve essere soddisfatto dal proprietario. Ora, se il coltivatore che abbandona la sua zona ha un indennizzo, in questo indennizzo noi vediamo anche il fattore sociale della sistemazione del lavoro. Pertanto, quando noi parliamo di occupazione dobbiamo intendere « nell'interesse del coltivatore ai fini di quell'indennizzo che gli permetterà, in seguito, di sistemarsi altrimenti ».

Ecco le ragioni per cui inserire il termine « occupazione » significa, soltanto, insistere su un punto che dovrebbe inquadrare più



nettamente il lavoro del tecnico che si appresta ad esprimere il suo parere.

MERLIN. Pregherei la Commissione di voler approvare il provvedimento nel testo originario.

Ritengo, inoltre, che, quando il rappresentante del Governo affermava che di questo disegno di legge si poteva fare anche a meno, forse dimenticava tutti i trucchi cui dà origine l'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, alla lettera b). Il fatto stesso che sia dovuto intervenire il Consiglio di Stato, per riconoscere legittimo il ricorso contro un provvedimento dell'Ispettorato compartimentale, dimostra come la questione fosse controversa.

Noi, appellandoci al Ministero, vogliamo portare la questione fuori del piccolo ambiente regionale, ci affidiamo al Ministro ed ai suoi uffici ed abbiamo fiducia nel Ministero piuttosto che negli Ispettorati, non perchè questi non facciano il loro dovere, ma perchè sono sottoposti a pressioni di ogni genere.

Sono state dette molte cose interessanti, ma credo che sia giusto quanto ha sostenuto il Sottosegretario Mannironi di lasciare cioè, nell'articolo unico del progetto di legge la formula generica, benchè io non sia completamente del suo parere circa la nota riconservazione.

Accetterei al più la clausola che è stata proposta, che si fissi cioè un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori di trasformazione, da parte di chi ha ottenuto il certificato.

MILILLO. Desideravo illustrare lo emendamento poc'anzi adombrato sull'opportunità di tener conto dell'esigenza dell'occupazione della mano d'opera mantenendo ferma la richiesta di rinviare la discussione del disegno di legge per poter conoscere anche l'opinione dei senatori proponenti.

Per quanto concerne l'emendamento, volevo dire, rispondendo con ciò anche al Sottosegretario, che, in sostanza, si tratta prin-

cipalmente di chiarire il concetto di « utile ». Infatti, come ha giustamente osservato il collega Carelli, gli ispettori agrari sono dei tecnici e tengono conto in modo particolare degli aspetti economici; inevitabilmente, quindi, essi considerano il concetto di « utile » unicamente sotto questo profilo.

Ritengo, anzi, che l'aver aggiunto questo inciso, che non figurava nel testo, costituisca un'ulteriore limitazione.

Se si dice « utile » in linea generale, si esprime un concetto più ampio, come interpreta il Sottosegretario, ma se aggiungiamo l'inciso « tenuto conto dell'interesse della produzione agraria », allora si viene ancora di più a caratterizzare il concetto di « utile » solo nel piano economico.

Ora, la parola « utile », oltre che in senso economico dovrebbe essere intesa in senso sociale, cioè in rapporto alle esigenze della occupazione.

E questo non vuol dire che si deve tener conto dell'occupazione immediata, ma dell'occupazione in generale, perchè in avvenire le trasformazioni possono portare, e porteranno, ad un assorbimento di mano d'opera.

Intendo dire, ripeto, che si tratta soltanto di indicare, di suggerire al tecnico che deve dare il suo giudizio sul piano dei lavori, di tener conto non solo degli aspetti economici, ma anche di quelli sociali, e non tanto delle esigenze immediate quanto di quelle complessive e future; anche in considerazione del fatto, poi, che tutto questo non è vincolante, ma ci si rimette sempre all'apprezzamento discrezionale che, volta per volta, il tecnico farà e, dopo di lui, farà eventualmente il Ministro.

È sempre, questa, una materia opinabile. Quando si parla di trasformazione, quale è il compito dell'Ispettorato? È quello di indirizzare verso una determinata coltivazione piuttosto che verso un'altra, perchè è evidente che il proprietario non decide un piano arbitrariamente, ma chiede il giudizio ed il parere dei tecnici.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

22ª SEDUTA (15 ottobre 1959)

Si tratta quindi, in sostanza, di dire ai tecnici che, nel suggerire un tipo di trasformazione piuttosto di un altro, devono tener conto anche di certe esigenze complessive di tutta la zona, e non solo di quelle, come ho già detto, immediate.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni — data la complessività dell'argomento e la richiesta di rinvio — il seguito

della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,40.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari